

STO 2087

17/08/2005

COPIA



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



### UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Prot. n. 10445 del

17 AGO 2005

Nella risposta citare sempre la data ed il numero di protocollo della presente

E RAPATO ME

**OGGETTO:** Attivazione procedure di commissariamento per alcuni Comuni dell'A.T.O. 3 di Messina.

ANTICIPATA VIA FAX

All'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 3 - Messina  
Via S. Paolo ex 1A/  
MESSINA  
(fax 090/7761635)

Codesta Autorità d'Ambito con nota n° 1552 del 6 luglio 2005 ha comunicato che nella Conferenza d'Ambito del 24 giugno u.s. sono stati approvati la costituzione della società interamente pubblica per la gestione del S.I.I., il relativo statuto con la determinazione delle quote sociali, nonché lo schema di convenzione del servizio.

Con successive note lo stesso A.T.O. ha riferito che molti Comuni non hanno provveduto alla ratifica degli atti adottati dalla Conferenza d'Ambito sopra menzionata. Pertanto, nella considerazione che l'approvazione dei suddetti atti, prevista dall'art. 18 della Convenzione di Cooperazione istitutiva dell'Autorità, è vincolante per il prosieguo dell'iter per l'affidamento della gestione del S.I.I., è stata richiesta a questa Struttura Commissariale "l'attivazione delle procedure di commissariamento" dei Consigli Comunali inadempienti.

Quanto sopra premesso, si rappresenta che la richiesta di codesto A.T.O. 3 di Messina si riferisce ad una fattispecie diversa da altre, quali l'approvazione della Convenzione di Gestione e dell'Allegato Disciplinare Tecnico, per le quali si è proceduto al completamento del processo amministrativo per mezzo della nomina di appositi commissari.

Infatti, mentre per i casi sopra riportati si trattava della ratifica di atti già adottati dalla Conferenza dei Sindaci aderenti all'Ambito, come previsto dalla Convenzione fra gli enti locali (forma di governo prescelta dall'A.T.O. medesimo), la costituzione di una società pubblica per la gestione del S.I.I. rappresenta, invece, una scelta autonoma dei Consigli Comunali o degli altri Organi di governo indicati dagli Statuti di ogni Comune. Come tale, quindi, dovrebbe precedere la

sceita dell'A.T.O. e, in ogni caso, non può essere imposta né surrogata viste le implicazioni economiche che inevitabilmente ne discendono. Inoltre, va rilevato che il comma 5 dell'art. 113 del T.U. 267/2000 prevede differenti forme di gestione, per cui quella prescelta non è l'unica alternativa possibile.

Comunque, anche in assenza dell'adesione di tutti gli enti locali alla società pubblica, in altre realtà territoriali gli altri enti locali si sono assunti temporaneamente l'onere della costituzione, riservando il diritto di subentro agli enti che hanno avanzato richiesta successivamente alla costituzione di detta società.

Per i motivi sopra esposti non appare opportuno intervenire d'autorità nei confronti dei Consigli Comunali che non hanno confermato la scelta dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. 3 di Messina di costituire una società interamente pubblica per la gestione del S.I.I.



**COMMISSARIO DELEGATO**

Presidente della Regione

(*Dr. Salvatore Cuffaro*)